Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **ROMA - Sabato, 25 febbraio 1928 - ANNO VI** — **Numero 47**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi **straordinari** sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Italiana pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'Anonima Libraria Italiana.* — Bologna: *L. Cappelli: Messaggerie Italiane.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonsogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Frosinone: *Prof. G. Grossi.* — Genova: *Libreria Inter. Treves dell'An. Libr. It.; Società Ed. Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane; A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Società Editrice Internazionale; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Successori Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biasso-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Ital.; Libreria del Littorio.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza. — *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre. — La « Gazzetta Ufficiale » è in vendita anche in tutte le librerie gestite dalla Società anonima Servizi Accessori Ferroviari (S.A.F.) presso le stazioni ferroviarie.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 626.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 208.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di L. 10,000,000, da mutuarsi al Comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di L. 10,000,000, da mutuarsi al Comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 627.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 209.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza, ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi sui fondi degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 628.

LEGGE 12 febbraio 1928, n. 210.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, concernente l'integrazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'art. 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 629.

LEGGE 12 febbraio 1928, n. 211.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, numero 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 630.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2823.

Autorizzazione per l'occupazione temporanea di locali da adibirsi ad uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle Isole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni per rendere possibile la sollecita sistemazione, in locali igienici, delle scuole primarie nei Comuni soggetti alla competenza dell'Alto Commissario per la provincia di Napoli e dei Provveditori alle opere pubbliche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministi Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni, nei quali i locali occupati dalle scuole primarie non siano corrispondenti alle norme didattiche ed igieniche, qualora non riesca possibile provvedere subito all'inizio della costruzione o dell'adattamento di appositi locali, nè di allogare le scuole in modo conveniente in stabili privati, ceduti in locazione alle Amministrazioni comunali, può essere disposta l'occupazione a uso temporaneo di beni immobili a chiunque appartengano per collocarvi le scuole stesse.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni soggette alla competenza dell'Alto Commissario per la provincia di Napoli e dei Provveditori alle opere pubbliche.

Nessuna occupazione a uso temporaneo può essere disposta dopo il 31 dicembre 1928.

Art. 3.

La domanda, corredata da conforme parere del direttore didattico, è diretta dal podestà al prefetto e deve indicare il bene e la durata dell'occupazione e l'indennità che si offre.

Contemporaneamente il podestà notifica la domanda all'intestatario del bene, il quale, entro quindici giorni dalla notifica, potrà presentare le sue opposizioni.

Art. 4.

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, il prefetto, se ritiene fondata la domanda, emette il decreto di occupazione temporanea dell'immobile, indicando la durata dell'occupazione stessa.

Questa non potrà in ogni caso superare gli anni cinque.

Art. 5.

Qualora l'indennità non sia stata accettata, il prefetto ricorrerà all'Ufficio del genio civile perchè compili il verbale di consistenza dell'immobile in contestazione con gli interessati e determini l'indennità provvisoria.

Art. 6.

Ricevuta la relazione dell'Ufficio del genio civile, il prefetto ordina al Comune il deposito o il pagamento dell'indennità determinata, ed accertato l'eseguito deposito o pagamento autorizza l'occupazione.

Il provvedimento del prefetto è definitivo e contro di esso non è ammesso reclamo, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 7.

L'indennità definitiva per l'occupazione dei locali, da corrispondersi dal Comune, è stabilita, in mancanza di accordo fra le parti, sulla base dei prezzi medi di libera contrattazione, accertati o presunti dell'ultimo triennio, da un Collegio composto del presidente del tribunale, che lo presiede, e di due altri membri, scelti l'uno dal prefetto e l'altro dal proprietario, entro il termine che sarà fissato dal presidente del tribunale. In mancanza di designazione da parte del proprietario nel termine prefisso, provvederà il presidente del tribunale, scegliendo il componente del Collegio nell'albo dei periti giudiziari.

Qualora la occupazione abbia per oggetto locali tenuti in affitto, la locazione cessa di diritto. In tal caso, il Collegio non può attribuire al proprietario un'indennità superiore al prezzo dell'affitto da lui percepito in base al contratto di locazione.

La deliberazione del Collegio ha carattere definitivo e non è soggetta ad alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 8.

L'Alto Commissario per Napoli o i Provveditori alle opere pubbliche, su domanda del Comune interessato, possono proporre al Ministero dei lavori pubblici la concessione di un sussidio non mai superiore alla metà della spesa occorrente per i lavori di pulizia e di riparazione dei locali da occupare.

In via del tutto eccezionale, qualora se ne presenti la necessità, a tali lavori potrà essere provveduto a totale carico dello Stato.

La spesa relativa, sia ai sussidi, sia alle riparazioni da eseguirsi a carico dello Stato, graverà sul bilancio dei lavori pubblici e sarà prelevata dal fondo del bilancio stesso destinato ai sussidi per l'edilizia scolastica, per quanto riguarda i Comuni del Mezzogiorno e della Sicilia, e da quello destinato alla costruzione degli edifici scolastici della Sardegna, per quanto riguarda i Comuni dell'isola.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 224. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1928.
Istituzione di una Regia agenzia consolare alla residenza di Chemnitz.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Chemnitz alla dipendenza del Regio consolato in Dresda.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il 22 febbraio corrente, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 164, che reca nuova proroga ai termini per l'applicazione del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e motorista navale.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 12 febbraio 1928, anno VI, i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto 8 settembre 1927, n. 2736, che approva la convenzione stipulata il 14 luglio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima aero-espresso italiana per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Brindisi-Atene e Costantinopoli.

2° Conversione in legge del R. decreto 12 gennaio 1928, n. 96, che reca modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'aeronautica, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 18 febbraio 1928, anno VI, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto 8 gennaio 1928, n. 123, che modifica l'art. 1 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 763, relativo al matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 274.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 — Data della ricevuta: 4 novembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Cotacicco Aniello fu Domenico per conto di Tedesco Assunta — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 2500 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Modello X — Data della ricevuta: 4 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Tripoli — Intestazione della ricevuta: Luglio Giuseppina fu Biagio in Rossi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 500.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 24 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.29	Belgrado	33.25
Svizzera	363.50	Budapest (Pengö)	3.30
Londra	92.13	Albania (Franco oro)	365.55
Olanda	7.607	Norvegia	5.02
Spagna	320.15	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.63	Svezia	5.06
Berlino (Marco oro)	4.509	Polonia (Sloty)	212 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.05
Praga	56 —	Rendita 3,50 %	75.05
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	85.40
New York	18.883	Littorio 5 %	85.375
Dollaro Canadese	18.845	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.70
Oro	364.35		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.